

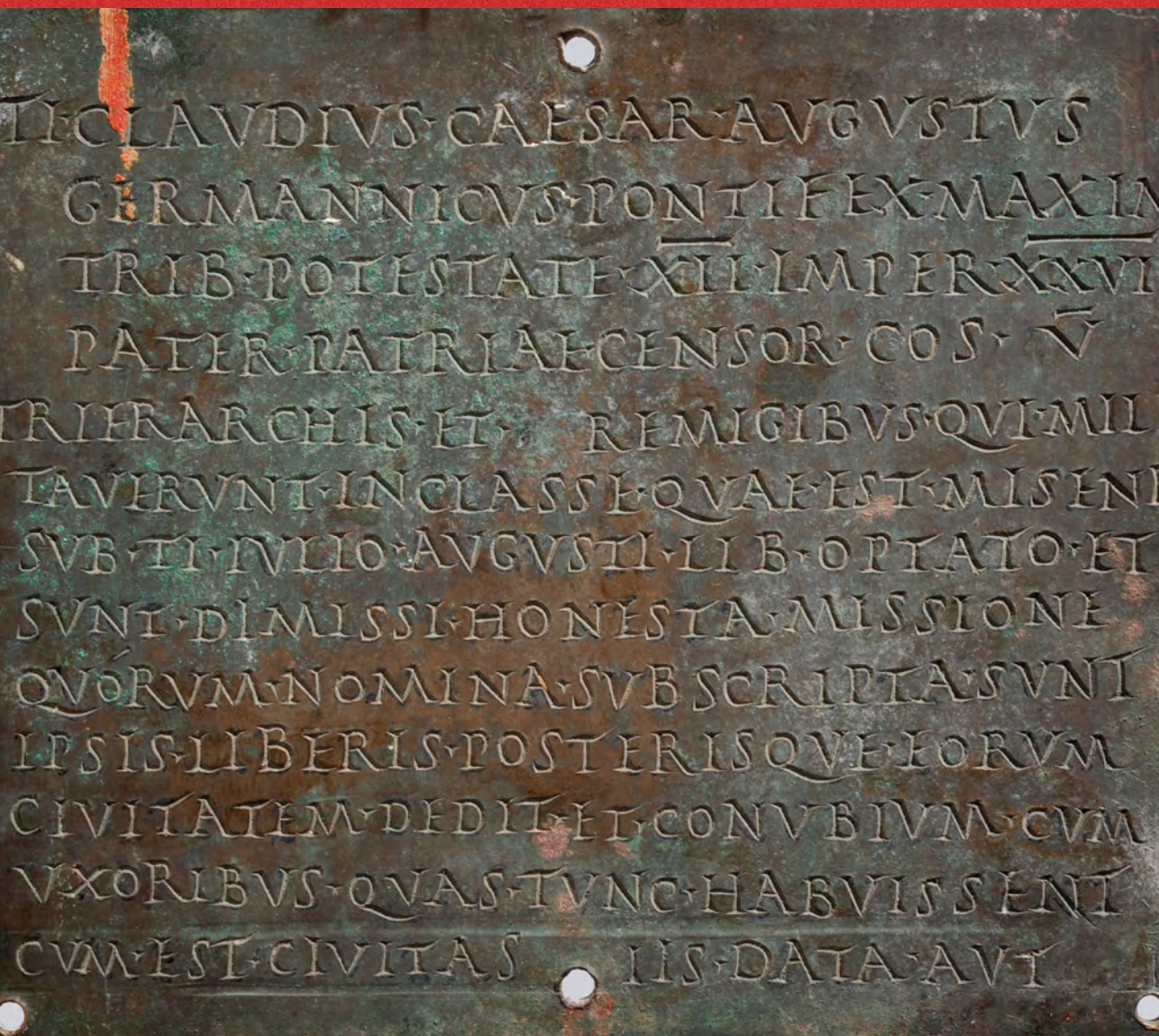


BIBLIOTECA DI  
STVDI VRBINATI

A CURA DI  
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

# HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti



Urbino  
University Press

[uup.uniurb.it](http://uup.uniurb.it)





BIBLIOTECA DI  
STVDI VRBINATI

---



1506

UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI URBINO  
CARLO BO

UUP  
URBINO  
UNIVERSITY  
PRESS

La Collana Biblioteca di Studi Urbinati affianca la Rivista Studi Urbinati, che svolge un'intensa attività culturale e scientifica da quasi cento anni. La Collana accoglie opere individuali o collettanee di respiro monografico relative agli stessi ambiti scientifici della Rivista: Diritto, Economia, Scienze politiche, Sociologia.

A CURA DI  
ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

# HONESTA MISSIO

Saggi e contributi per Salvatore Puliatti

# **HONESTA MISSIO. Saggi e contributi per Salvatore Puliatti**

A CURA DI ULRICO AGNATI E FEDERICA DE IULIIS

## *Comitato di direzione*

Ulrico Agnati, Marco Cangiotti (Direttore), Monica De Simone (Coordinatrice della redazione), Paolo Polidori, Cesare Silla

## *Comitato scientifico*

Fei Anling (Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino), Roberta Cucca (Norwegian University of Life Sciences), Mauro Magatti (Università Cattolica del S. Cuore di Milano), Hans-Peter Müller (HU Berlin), Arpad Szakolczai (University of St. Gallen), Chiara Tenella Sillani (Università degli Studi di Milano), Bjørn Thomassen (Roskilde Universitet), Davide Ticchi (Università Politecnica delle Marche), Frederic Vandenberghe (IFCS-UFRJ), Romana Xerex (Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, Universidade de Lisboa)

## *Redazione*

Monica De Simone (coordinamento), Rossella Iatomasi, Marco Pernarella, Francesca Zanetti

## *Progetto grafico*

Mattia Gabellini

## *Referente UUP*

Giovanna Bruscolini

## *In copertina*

CIL X 769 = CIL XVI 1 (Stabiae), Diploma militare. Medagliere Museo Archeologico Nazionale di Napoli (inv. 3706). Su concessione del Ministero della Cultura – Museo Archeologico Nazionale di Napoli.

[Print] ISBN 9788831205993

[PDF] ISBN 9788831205979

[ePub] ISBN 9788831205986



Opera sottoposta a peer review secondo il protocollo UPI

Le edizioni digitali dell'opera sono rilasciate con licenza Creative Commons Attribution 4.0 - CC-BY, il cui testo integrale è disponibile all'URL: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>



Le edizioni digitali online sono pubblicate in Open Access su: <https://press.uniurb.it/index.php/UrbinoUP>

© Gli autori per il testo, 2025

© Urbino University Press per la presente edizione

Pubblicato da: Urbino University Press | Via Saffi, 2 | 61029 Urbino

Sito web: <https://uup.uniurb.it/> | e-mail: [uup@uniurb.it](mailto:uup@uniurb.it)

L'edizione cartacea del volume può essere ordinata in tutte le librerie fisiche e online ed è distribuita da StreetLib (<https://www.streetlib.com/it/>)

# SOMMARIO

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <i>Introduzione</i>                  | I   |
| <i>Profilo di Salvatore Puliatti</i> | III |

## PRIMA PARTE

---

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <i>Tesserae Iuris Romani</i><br>Incontro per Salvatore Puliatti                                                               |    |
| <i>Ricordi liberi</i><br>RENZO LAMBERTINI                                                                                     | 9  |
| <i>Progetti condivisi, percorsi comuni e minuzzoli di vita accademica:<br/>il ricordo di un collega</i><br>ANDREA ERRERA      | 13 |
| <i>Intervento</i><br>ANTONIO D'ALOIA                                                                                          | 15 |
| <i>Salvatore Puliatti e il diritto pubblico giustiniano</i><br>PAOLO GARBARINO                                                | 21 |
| <i>Per Salvatore Puliatti</i><br>DARIO MANTOVANI                                                                              | 27 |
| <i>Tra storia antica e storia del diritto</i><br>DOMENICO VERA                                                                | 33 |
| <i>Diritto e retorica nel percorso scientifico di Salvatore Puliatti</i><br>LUIGI PELLECCCHI                                  | 35 |
| <i>Diritto e religione nell'opera di Salvatore Puliatti</i><br>IOLE FARGNOLI                                                  | 41 |
| <i>L'impegno nella SISD e la ricerca nell'ambito del diritto penale.<br/>Due profili di Salvatore Puliatti</i><br>FABIO BOTTA | 47 |
| <i>Salvatore Puliatti e l'Associazione Internazionale di Studi Tardoantichi</i><br>LUCIO DE GIOVANNI                          | 51 |
| <i>Salvatore Puliatti e l'Accademia Romanistica Costantiniana</i><br>MARIALUISA NAVARRA                                       | 57 |
| <i>Salvatore Puliatti e il suo soggiorno messinese</i><br>GIOVANNA COPPOLA                                                    | 63 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| <i>Salvatore Puliatti: profili umani e accademici</i> | 65 |
| FEDERICO FERNÁNDEZ DE BUJÁN                           |    |
| <i>Nostro Papà, tra famiglia e lavoro</i>             | 77 |
| PIETRO, STEFANO E ANNA PULIATTI                       |    |
| <i>Il saluto degli allievi</i>                        | 79 |
| ULRICO AGNATI                                         |    |

## SECONDA PARTE

---

### Saggi e contributi

|                                                                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Contributo allo studio della disciplina giuridica degli onorari degli avvocati</i>                     | 85  |
| FRANCESCO ARCARIA                                                                                         |     |
| <i>La riconquista giustinianea in Occidente e il patrimonio delle chiese ariane</i>                       | 119 |
| SALVATORE COSENTINO                                                                                       |     |
| <i>Salvatore Puliatti, strategie familiari e legami parentali</i>                                         | 143 |
| PAOLO FERRETTI                                                                                            |     |
| <i>La normativa in tema di tutela e refectio e la questione della sua ratio ispiratrice</i>               | 149 |
| LORENZO FRANCHINI                                                                                         |     |
| <i>Il profilo intellettuale di Callistrato: riflessioni a margine di D. 50.11.2 (Call. 3 de cogn.)</i>    | 157 |
| MARIA ANTONIETTA LIGIOS                                                                                   |     |
| <i>Percorsi di vita e di studio con Salvatore</i>                                                         | 165 |
| ANDREA LOVATO                                                                                             |     |
| <i>Due differenti impieghi della nozione di communis patria Flavio Giuseppe e l'Epistula ad Diognetum</i> | 169 |
| VALERIO MAROTTA                                                                                           |     |
| <i>Salvatore Puliatti e la legislazione sul condono fiscale</i>                                           | 185 |
| STEFANIA PIETRINI                                                                                         |     |
| <i>'Causa contractus': una nozione da abbandonare?</i>                                                    | 189 |
| LAURA SOLIDORO                                                                                            |     |

## APPENDICE

---

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Laudatio del Professore Salvatore Puliatti per il conferimento del titolo di Doctor Honoris Causa da parte dell'Università "Petre Andrei" di Iași | 211 |
| <i>Pubblicazioni di Salvatore Puliatti</i>                                                                                                        | 217 |
| A CURA DI FRANCESCO BONO                                                                                                                          |     |





## DUE DIFFERENTI IMPIEGHI DELLA NOZIONE DI COMMUNIS PATRIA

### Flavio Giuseppe e l'*Epistula ad Diognetum*<sup>1</sup>

VALERIO MAROTTA

Università di Pavia

**ABSTRACT:** This essay focuses on the study of the use of the notion of *communis patria* (κοινή πατρίς) in Flavius Josephus and in the *Epistula ad Diognetum*. Sometimes – the paradigmatic case being Flavius Josephus' *Bellum Iudaicum* – the notion of *communis patria* is elaborated in a radically different way from the authentic Roman concept. Vice versa, in the *Epistula ad Diognetum*, we can observe, in backlighting, an almost perfect correspondence with the Roman notion defined by the jurists of the 2nd and 3rd century AD.

**KEYWORDS:** *Communis patria*, Flavius Josephus, *Epistula ad Diognetum*, Jews, Idumaeans, Romans.

### 1. LA KOINH PATPIS IN BELLUM IUDAICUM 4.271-282

Secondo Flavio Giuseppe, l'ordinamento costituzionale delle genti della Siria antica, degli ἔθνη che vivevano ai confini della Giudea, era profondamente mutato rispetto al passato più remoto. Sarebbero stati i conquistatori Macedoni e Greci i principali responsabili di un cambiamento tanto radicale. Assoggettate queste terre, i nuovi dominatori vollero abbellire le nazioni che vi vivevano con nomi loro comprensibili, imponendo, al contempo, a ciascun popolo forme di governo di stampo ellenico. Sicché, per effetto di radicali innovazioni culturali e istituzionali, gran parte degli abitanti di quelle regioni andava ora annoverata, nella sua peculiare prospettiva, tra i discendenti dei Greci:

Ios. *A.I.* 1.121 καὶ τῶν ἐθνῶν ἔνια μὲν διασώζει τὰς ὑπὸ τῶν κτισάντων κειμένας προσηγορίας, ἔνια δὲ καὶ μετέβαλεν, οἱ δὲ καὶ πρὸς τὸ σαφέστερον εἶναι δοκοῦν τοῖς παροικοῦσι τροπὴν ἔλαβον. Ἕλληνες δ' εἰσὶν οἱ τούτου καταστάντες αἴτιοι· ἰσχύσαντες γὰρ ἐν τοῖς ὕστερον ἰδίαν ἐποίησαντο καὶ τὴν πάλαι δόξαν, καλλωπίσαντες τὰ ἔθνη τοῖς ὀνόμασι πρὸς τὸ συντεῖν αὐτοῖς καὶ κόσμον θέμενοι πολιτείας ὡς ἂν αὐτῶν γεγονόσιν<sup>2</sup>.

1 Dedico questo breve scritto al carissimo amico Salvatore, che ha manifestato, in numerosissimi studi, un profondo interesse per la storia politica, giuridica e culturale del giudaismo e del cristianesimo nel mondo romano d'età tardoimperiale.

2 Trad. it. MORALDI «Alcune di queste genti conservarono i nomi dati dai fondatori, altri li cambiarono, altri ancora li modificarono per renderli più comprensibili ai loro confinanti. I primi responsabili del cambiamento dei nomi furono i Greci; quando, infatti, giunsero ad avere potenza, si appropriarono anche delle glorie

È una visione, quest'ultima, che quasi prefigura l'idea ottocentesca<sup>3</sup> dell'Ellenismo come cultura mondiale capace di irradiarsi, dopo Alessandro, in tutto l'Oriente, dalla Siria alla Battriana, influenzando durevolmente le civiltà di queste regioni: un punto di vista condiviso, del resto, anche da tanti altri contemporanei di Flavio Giuseppe<sup>4</sup>.

Filone di Alessandria – nella *Legatio ad Caium*, in un breve encomio di Augusto – aveva innanzi tutto messo in rilievo, passando in rassegna i suoi molteplici meriti, la ‘civilizzazione’ dei Barbari, adoperando, per la prima volta, il verbo ἀφελληνίζειν in senso transitivo: «il quale ingrandì l'Ellade con altre Elladi ed ellenizzò le regioni più importanti del mondo barbarico; garante della pace, assegnò a ciascuno ciò che gli competeva (...)»<sup>5</sup>:

del passato e abbellirono le nazioni con nomi a loro comprensibili e imposero a esse forme di governo, come se fossero derivate da essi». Sul testo vd. TROIANI, *Il perdono*, 115 e 131.

3 Una visione che corrisponde, almeno in parte, a quella elaborata da Johann Gustav DROYSEN nella *Geschichte des Hellenismus* (prima ed. 1833-1836-1843) opera disponibile anche nella traduzione francese (1883-1885) della seconda edizione tedesca (1877-1878: vd. *Histoire de l'Hellénisme*, 85-1769. Un quadro di insieme anche nell'ormai classico di WILL, *Histoire politique*, ristampa in un solo volume – che conserva l'impaginazione originale – dei due tomi della seconda edizione (1972-1982).

4 Questa stessa sensibilità pervade, in effetti, anche l'opera di Plutarco. Nel *De fortuna aut virtute Alexandri Magni*, il conquistatore Macedone si comporta come «un istruito filosofo educatore» e «pacificatore del mondo» (1.6 (329) ἀλλὰ κοινὸς ἦκεν θεὸθεν ἀρμωστής καὶ διαλλακτὴς τῶν ὅλων νομίζων, οὗς τῷ λόγῳ μὴ συνῆγε τοῖς ὅπλοις βιαζόμενος, εἰς τὸ αὐτὸ συνενεγκὼν τὰ πανταχόθεν, ὥσπερ ἐν κρατῆρι φιλοτησίῳ μείζας τοὺς βίους καὶ τὰ ἥθη καὶ τοὺς γάμους καὶ τὰς διαίτας, πατρίδα μὲν τὴν οἰκουμένην προσέταξεν ἡγεῖσθαι πάντας, ἀκρόπολιν δὲ καὶ φρουρὰν τὸ στρατόπεδον, συγγενεῖς δὲ τοὺς ἀγαθοὺς, ἀλλοφύλους δὲ τοὺς πονηροὺς· τὸ δ' Ἑλληνικὸν καὶ βαρβαρικὸν μὴ χλαμύδι μὴδὲ πέλτη μὴδ' ἀκινάκη μὴδὲ κἀνδυῖ διορίζειν, ἀλλὰ τὸ μὲν Ἑλληνικὸν ἀρετῇ τὸ δὲ βαρβαρικὸν κακίᾳ τεκμαίρεσθαι· κοινὰς δ' ἐσθῆτας ἡγεῖσθαι καὶ τραπέζας καὶ γάμους καὶ διαίτας, δι' αἵματος καὶ τέκνων ἀνακεραννυμένους. «Ma, poiché riteneva di essere venuto come governatore celeste per tutti e come mediatore per il mondo intero, coloro che non riusciva a convincere a unirsi a lui, li conquistò con la forza delle armi e riunì in un solo corpo tutti gli uomini ovunque, unendo e mescolando in una grande coppa d'amore, per così dire, le vite degli uomini, i loro caratteri, i loro matrimoni, le loro stesse abitudini di vita. Egli ordinò a tutti di considerare come propria patria l'intera terra abitata, come propria roccaforte e protezione il suo accampamento, come affini tutti gli uomini buoni e come stranieri solo i malvagi; non dovevano distinguere tra greco e straniero in base al mantello e alla targa greci, o alla scimitarra e alla giubba; ma il segno distintivo del greco doveva essere visto nella virtù, e quello dello straniero nell'iniquità; il vestiario e il cibo, il matrimonio e il modo di vivere dovevano essere considerati comuni a tutti, essendo fusi in un tutt'uno da legami di sangue e di figli»), che, nel corso delle sue conquiste, rese «civili i re barbari, fondò città greche tra i popoli selvaggi e insegnò leggi e pace a tribù ignoranti e senza ordinamenti»: 1.4 (328) καὶ οὐκ ἡσχολοῦντο περὶ πολέμους ἐκείνοι τηλικούτους, οὐδὲ βασιλεῖς βαρβάρους ἡμερῶντες οὐδὲ πόλεις Ἑλληνίδας ἐπικτιζόντες ἀγρίοις ἔθνεσιν οὐδ' ἀθεσμία καὶ ἀνῆκοα φύλα νόμους διδάσκοντες καὶ εἰρήνην ἐπῆσαν, ἀλλὰ καὶ σχολάζοντες τὸ γράφειν παρίεσαν τοῖς σοφισταῖς. «Questi filosofi non si occupavano continuamente di guerre tremende, né di diffondere la civiltà tra i principi stranieri, né di fondare città greche tra nazioni selvagge, né andavano avanti a istruire tribù senza legge e ignoranti sui principi del diritto e della pace; ma, pur avendo tempo libero, lasciavano la scrittura della filosofia ai sofisti».

5 Trad. it. KRAUS «È lui che non solo sciolse, ma spezzò le catene che avevano incatenato e schiacciato così duramente il mondo abitabile. È Lui che ha eliminato le guerre, sia quelle aperte che quelle nascoste, provocate dalle scorrerie dei briganti. È Lui che liberò il mare dalle navi pirata e lo riempì di navi mercantili. È lui che restituì ogni città alla libertà, che trasformò il disordine in ordine, che diffuse modi civili e concordia in tutte le nazioni asociali e brutali, che ingrandì l'Ellade con molte nuove Elladi e ellenizzò il mondo barbarico nelle sue regioni più importanti, il guardiano della pace, che assegnò a tutti e a ciascuno ciò che gli competeva, che non

*Leg.* 145-148 οὗτός ἐστιν ὁ τὰ δεσμά, οἷς κατέζευκτο καὶ ἐπεπίεστο ἡ οἰκουμένη, παραλύσας, οὐ μόνον ἀνείς· οὗτος ὁ καὶ τοὺς φανεροὺς καὶ ἀφανεῖς πολέμους διὰ τὰς ἐκ ληστῶν ἐπιθέσεις ἀνελών· οὗτος ὁ τὴν θάλατταν πειρατικῶν μὲν σκαφῶν κενὴν ἐργασάμενος, φορτίδων δὲ πληρώσας. οὗτος ὁ τὰς πόλεις ἀπάσας εἰς ἐλευθερίαν ἐξελόμενος, ὁ τὴν ἀταξίαν εἰς τάξιν ἀγαγών, ὁ τὰ ἄμικτα ἔθνη καὶ θηριώδη πάντα ἡμερώσας καὶ ἄρμοςάμενος, ὁ τὴν μὲν Ἑλλάδα Ἑλλάσι πολλαῖς παραυξήσας, τὴν δὲ βάρβαρον ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις τμήμασιν ἀφελληνίσας, ὁ εἰρηνοφύλαξ, ὁ διανομεὺς τῶν ἐπιβαλλόντων ἐκάστοις, ὁ τὰς χάριτας ἀταμιεύτους εἰς μέσον προθείς, ὁ μὴδὲν ἀποκρυψάμενος ἀγαθὸν ἢ καλὸν ἐν ᾧ παντὶ τῷ ἑαυτοῦ βίω.

Ma l'immagine idealistica dell'integrazione dei popoli, realizzata per esclusivi motivi umanistici, si disfa in un istante, allorché la si sottometta al vaglio di una seria analisi critica<sup>6</sup>.

Eppure – e dovremmo, invero, piuttosto stupirci del contrario – non solo negli scritti di Filone, ma perfino in quelli di Flavio Giuseppe (a dispetto della loro orgogliosa rivendicazione del primato culturale del giudaismo), appare evidente l'influenza del pensiero politico greco e delle visioni giuridico-costituzionali romane in tema di cittadinanza. A tal riguardo, una puntuale rassegna dei testi principali e dei termini più rilevanti di tale questione è nella recente sintesi di Katell Berthelot. Questa splendida indagine si sofferma sulla storia dei rapporti politici, giuridici e culturali dei Giudei con le istituzioni dei Romani e con la peculiare visione del mondo propria di questi ultimi. Nella prospettiva di Flavio Giuseppe e, ancor più, in quella di Filone, cittadinanza romana ed ebraica condividerebbero il medesimo tratto di fondo. Entrambe si incentrerebbero, a ben vedere, sull'impegno di ciascuno dei suoi membri nei confronti delle leggi proprie delle due comunità, ossia sulla condivisione del medesimo diritto<sup>7</sup>. Pertanto non vi è motivo, in presenza di una ricerca tanto accurata, di riesaminare *ex novo* quest'arduo problema.

accaparrò per sé vantaggi ma li rese proprietà comune, che non tene nascosto nulla di buono e di eccellente per tutta la sua vita». Quest'uso transitivo riappare, nel medesimo significato, più tardi in Libanio: *or.* 11.103 (Foerster I, 469 s.) a proposito di Seleuco I in quanto fondatore di città. Vd. HENGEL, *L'ellenizzazione» della Giudea*, in part. 64 s.

6 In realtà la storia dell'Oriente non si ferma all'età persiana e conserva, anzi, proprie, specifiche peculiarità in tutte quelle successive. A Babilonia si continua a scrivere in accadico almeno fino al secolo I a.C. In Egitto le scuole perpetuano la lettura e la conoscenza della letteratura indigena: vd. TROIANI in TROIANI-BALZARETTI, *1-2 Maccabei*, 21. Sulla reazione dei popoli autoctoni alle conquiste greco-macedoni rimane pur sempre fondamentale l'opera pionieristica di EDDY, *The King is dead*, 65 ss. (Persia), 101 ss. (Battriana e Sogdiana), 163 ss. (Anatolia), 183 ss. (Giudea), 257 ss. (Egitto). Vd., inoltre, il classico di HENGEL, *Ebrei, Greci e Barbari*, 99, nonché, più di recente, HONIGMAN, *Tales of High Priests and Taxes*, in part. 197 ss. Ulteriori aggiornamenti in CLANCIER-COLORU-GORRE, *Les mondes hellénistiques*, 192 ss., in part. 206 ss., in una prospettiva, però, che pone, almeno in parte, in discussione la nozione stessa di resistenza all'ellenizzazione.

7 BERTHELOT, *Jews and their Roman Rivals*, 373-384.

Mi soffermerò soltanto su un passo del IV Libro del *Bellum Iudaicum*. Come avremo modo di verificare, lo storico giudeo adopera, in tale contesto, una delle più importanti categorie politico-giuridiche greche e romane dell'identità e della cittadinanza. Il brano si colloca al centro del racconto degli avvenimenti che misero a soqquadro Gerusalemme tra la fine del 67 e i primi mesi dell'anno successivo. Agli Idumei – giunti nella Città Santa per unirsi, nella lotta, ai sacerdoti zeloti<sup>8</sup> asserragliati nel Tempio – si impedì, per ordine del Sommo Sacerdote Anano, l'accesso entro le mura:

B.I. 4.271-282: 271. Σίμων δὲ υἱὸς Κααθὰ τῶν ἡγεμόνων εἷς, μόλις τῶν οἰκείων καταστειλας τὸν θόρυβον καὶ στὰς εἰς ἐπήκοον τοῖς ἀρχιερεῦσιν, 272. οὐκέτι θαυμάζειν ἔφη φρουρουμένων ἐν τῷ ἱερῷ τῶν προμάχων τῆς ἐλευθερίας, εἶγε καὶ τῷ ἔθνει κλείουσιν τινες ἤδη τὴν κοινὴν πόλιν, 273. καὶ Ῥωμαίους μὲν εἰσδέχεσθαι παρασκευάζονται, τάχα καὶ στεφανώσαντες τὰς πύλας, Ἰδουμαίους δὲ ἀπὸ τῶν πύργων διαλέγονται καὶ τὰ ὑπὲρ τῆς ἐλευθερίας ὅπλα κελεύουσι ῥῖψαι, 274. μὴ πιστεύοντες δὲ τοῖς συγγενέσι τὴν τῆς μητροπόλεως φυλακὴν τοὺς αὐτοὺς δικαστὰς ποιοῦνται τῶν διαφόρων, καὶ κατηγοροῦντές τινων ὡς ἀποκτείνειαν ἀκρίτους, αὐτοὶ καταδικάζουσιν ὅλου τοῦ ἔθνους ἀτιμίαν. 275. τὴν γοῦν ἅπασιν τοῖς ἄλλοφύλοις ἀναπεπταμένην εἰς θρησκείαν πόλιν τοῖς οἰκείοις νῦν ἀποτετεῖχισθαι. 276. “πάνυ γὰρ ἐπὶ σφαγὰς ἐσπεύδομεν καὶ τὸν κατὰ τῶν ὁμοφύλων πόλεμον οἱ διὰ τοῦτο ταχύναντες, ἵν' ὑμᾶς τηρήσωμεν ἐλευθέρους. 277. τοιαῦτα μέντοι καὶ πρὸς τῶν φρουρουμένων ἡδίκησθε, καὶ πιθανὰς οὕτως ὑποψίας οἶμαι κατ' ἐκείνων συνελέξατε. 278. ἔπειτα τῶν ἔνδον φρουρᾶ κρατοῦντες ὅσοι κήδονται τῶν κοινῶν πραγμάτων, καὶ τοῖς συγγενεστάτοις ἔθνεσιν ἀθρόοις ἀποκλείσαντες μὲν τὴν πόλιν ὑβριστικά δ' οὕτως προστάγματα κελεύοντες, τυραννίσθαι λέγετε καὶ τὸ τῆς δυναστείας ὄνομα τοῖς ὑφ' ὑμῶν τυραννουμένοις περιάπτετε. 279. τίς ἂν ἐνέγκαι τὴν εἰρωναίαν τῶν λόγων ἀφορῶν εἰς τὴν ἐναντιότητα τῶν πραγμάτων; εἰ μὴ καὶ νῦν ὑμᾶς ἀποκλείουσιν Ἰδουμαῖοι τῆς μητροπόλεως, οὗς αὐτοὶ τῶν πατρίων ἱερῶν εἴργετε. 280. μέμψαιτ' ἂν εἰκότως τις τοὺς ἐν τῷ ἱερῷ πολιορκουμένους, ὅτι θαρσήσαντες τοὺς προδότας κολάζειν, οὗς ὑμεῖς ἄνδρας ἐπισήμους καὶ ἀκαταιτιάτους λέγετε διὰ τὴν κοινωνίαν, οὐκ ἂν ὑμῶν ἥρξαντο καὶ τὰ καιριώτατα τῆς προδοσίας μέρη προαπέκοψαν. 281. ἀλλ' εἰ κάκεινοι τῆς χρείας ἐγένοντο μαλακώτεροι, τηρήσωμεν Ἰδουμαῖοι τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ καὶ τῆς κοινῆς πατρίδος προπολεμήσωμεν, ἅμα τοὺς τε ἔξωθεν ἐπιόντας καὶ τοὺς ἔνδον προδιδόντας ἀμυνόμενοι πολεμίους. 282. ἐνθάδε πρὸ τῶν τειχῶν μενούμεν ἐν τοῖς ὅπλοις, ἕως ἂν Ῥωμαῖοι κάμωσι προσέχοντες ὑμῖν ἢ ὑμεῖς ἐλευθέρᾳ φρονήσαντες μεταβάλῃσθε”.

8 Sul contesto politico e sul ruolo degli Idumei vd. VIDAL-NAQUET, *Il buon uso del tradimento*, 147 s.; GOODMAN, *Iudaea capta*, 257 ss.; BRIZZI, 70 d.C., in part. 206 ss.

9 Trad. it. (modificata in un punto) VITUCCI «[271] Simone, figlio di Caatha, uno dei comandanti, sedati a stento gli schiamazzi dei suoi e collocatosi in un luogo donde poteva essere udito dai sommi sacerdoti, rispose che [272] non si meravigliava più che fossero assediati nel tempio i paladini della libertà dal momento che si impediva ai connazionali di entrare nella città comune; [273] non si meravigliava che essi si apprestassero ad accogliere i Romani, magari adornando di corone le porte, mentre con gli Idumei parlavano dall'alto delle torri e ordinavano loro di gettare le armi impugnate per difendere la libertà; [274] non si meravigliavano che essi, pur non volendo affidare la difesa della metropoli a consanguinei, li scegliessero poi ad arbitri dei loro contrasti; non si meravigliava che essi, mentre accusavano taluni di aver condannato a morte senza processi, alla loro volta con-

Non posso, in questa sede, divagare su questioni che, nella mia peculiare prospettiva, appaiono di dettaglio: stabilire, per esempio, se quel che si legge nel passo di Giuseppe Flavio coincida o meno con un'elaborazione retorica paragonabile agli scritti di storici come Livio o Dionigi di Alicarnasso. Ciò che rileva, dal mio punto di vista, è l'impiego della nozione di κοινή πατρίς. Già a un primo sguardo essa evoca l'analogia, famosissima formula utilizzata, per la prima volta, da Cicerone nel *De legibus*<sup>10</sup>.

Il senso giuridico del pensiero dell'Arpinate risulta chiarissimo. Egli descrive lo specifico dispositivo tecnico che aveva presieduto, tra IV e I secolo a.C. alla progressiva integrazione degli abitanti liberi della nostra penisola nei ranghi della cittadinanza romana. La *loci patria* o l'*origo*, come poi si dirà in età imperiale, di ciascun *civis* romano dei *municipia* coincideva con la comunità politica di appartenenza del primo dei suoi antenati in linea maschile<sup>11</sup>, allorché essa era stata incorporata, quale *municipium*, nella *civitas Romana*. Cicerone utilizzava il termine *patria*, distinguendo la *patria* per nascita (*natura*), che coincide con l'origine (*ortu*) ed è, al contempo, ereditaria e singolare, dalla *iuris patria* (*civitate*). I due termini *natura* e *germana* (da *germen* e, quindi, dal germoglio, dalla gemma che

dannavano l'intero ἔθνος alla vergogna. [275] E la città, normalmente aperta per il culto divino a tutti gli stranieri, adesso era preclusa agli οἰκέτοί. [276] "Proprio a far stragi e combattere contro i connazionali ci siamo precipitati noi che invece siamo accorsi al solo scopo di preservarvi liberi. [277] Tali saranno stati anche i torti che avete subito dagli assediati, e altrettanto fondati io penso i sospetti da voi raccolti contro di loro! [278] E poi, mentre tenete rinchiusi quelli che si preoccupano del bene comune, e impediti di entrare in città a un intero popolo fratello con un'ingiunzione così offensiva, affermate di essere oppressi, e date il nome di tiranni a chi invece è calpestato da voi. [279] Chi potrebbe tollerare l'ironia di tali parole considerando che i fatti sono tutt'al contrario? A meno che anche in questo caso non siano gli Idumei a impedirvi di entrare nella metropoli, quegli Idumei cui in realtà voi precludete l'accesso ai sacri riti tradizionali. [280] Se veramente un rimprovero meritano gli assediati nel tempio è che essi, pur avendo avuto il coraggio di punire i traditori, quelli che voi chiamate galantuomini e innocentissimi perché ne eravate i complici, non hanno cominciato da voi mozzando le membra più importanti del tradimento. [281] Ma se quelli furono troppo clementi, penseremo noi Idumei a preservare la Casa di Dio e a batterci per la patria comune, affrontando sia i nemici che avanzano dall'esterno, sia quelli che tradiscono all'interno. [282] Qui dinanzi alle mura noi resteremo in arm, finché i Romani non si stanchino di darvi retta o voi non vi convertirete alla causa della libertà».

10 Cic. *De legibus* 2.5 ATTICUS. *Equidem me cognosce admodum gaudeo. Sed illud tamen quale est, quod paulo ante dixisti, hunc locum, id est, ut ego te accipio dicere, Arpinum, germanam patriam esse vestram? Numquid duas habetis patrias? an est una illa patria communis? nisi forte sapienti illi Catoni fuit patria non Roma, sed Tusculum.* MARCUS. *Ego mebercule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo patrias, unam naturae, alteram civitatis; ut ille Cato, quom esset Tusculi natus, in populi Romani civitatem susceptus est; ita, quom ortu Tusculanus esset, civitate Romanus, habuit alteram loci patriam, alteram iuris; ut vestri Attici, prius quam Theseus eos demigrare ex agris et in astu, quod appellatur, omnis se conferre iussit, et [Sunii] erant iidem et Attici, sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati, et illam, a qua excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare, ꝑ qua rei publicae nomen universae civitatis est; pro qua mori et cui nos totos dedere et in qua nostra omnia ponere et quasi consecrare debemus; dulcis autem non multo secus est ea, quae genuit, quam illa, quae excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus numquam negabo, dum illa sit maior, haec in ea contineatur \*\*\* habet civitatis et unam illam civitatem putat.*

11 MAROTTA, *Ius sanguinis*, 24 ss., in part. 27 ss.

spunta dal ramo<sup>12</sup>) rinviano entrambi a un identico istituto: la filiazione legittima: in effetti il *filius* concepito in *iustae nuptiae* acquista lo stesso *status* e, dunque, la medesima cittadinanza locale e la medesima *iuris patria* del proprio *parens*.

Cicerone, tuttavia, per pensare questo dispositivo, recupera uno snodo famoso del mito di Teseo:

*ut vestri Attici, prius quam Theseus eos demigrare ex agris et in astu, quod appellatur, omnis se conferre iussit, et Su[ni]i erant iidem et Attici, sic nos et eam patriam ducimus, ubi nati, et illam, a qua excepti sumus.*

Comparando l'istituzione d'una comune *civitas iuris* al sinecismo e alla creazione d'un unico centro urbano nel territorio attico, si propone però, stante l'effettiva dimensione giuridica della nozione romana di *communis patria*, un confronto azzardato, perché il mito di Teseo, se spiega perfettamente l'appartenenza di ciascun Ateniese a un δῆμος (*dēmo* = suddivisione territoriale), risulta, invece, inutilizzabile – innanzi tutto sul piano istituzionale – qualora si voglia giustificare la possibilità di accedere ai quadri della cittadinanza (idea che ha costantemente alimentato il lungo processo di romanizzazione dell'*Italia* e, in seguito, dell'Impero) a chi un tempo era straniero<sup>13</sup>.

Ora a ben vedere, il punto di vista di Flavio Giuseppe, sul piano giuridico, appare inassimilabile a quello propriamente romano (dei giuristi in primo luogo). In effetti, lo storico giudeo, proprio perché guarda<sup>14</sup>, come si avrà modo di appurare, al modello del sinecismo di Teseo, adopera la nozione di κοινή πατρίς in una prospettiva più prossima<sup>15</sup> a quella che poi elaborerà, dopo circa sessanta anni, Elio Aristide nel suo *Encomio di Roma*<sup>16</sup> sulla scorta, forse, di una lettura piuttosto superficiale<sup>17</sup> di *De legibus* 2.5.

12 FORCELLINI, *Totius Latinitatis Lexicon* II, 832.

13 DUPONT, *Rome, la ville sans origine*, 16.

14 *Infra*, p. 175 s.

15 Filone, invece, impiega il termine πατρίς, per indicare Gerusalemme, in una prospettiva sensibilmente differente, più prossima alla visione romana. Accanto alla πολιτεία in forza della quale un ebreo diviene cittadino di una comunità esterna alla Palestina, esiste la καθολικωτέρα πολιτεία (*Leg.* 193-194), che lo lega più universalmente al Tempio di Gerusalemme. In un passo della *In Flaccum*, egli sostiene che gli Ebrei considerano città madre la Città Santa, ove sorge il Tempio consacrato all'Altissimo, ma tengono in conto di patria le città in cui abitano per eredità trasmessa loro dai padri e dagli antenati (*Flacc.* 45-46). Gerusalemme, dunque, è la patria di tutti gli Ebrei ed è la città madre non della sola Giudea, ma anche della maggior parte degli altri paesi a causa delle colonie che essa ha inviato in epoche diverse nelle terre confinanti e in terre lontane (*Leg.* 281-282).

16 Trad. it. FONTANELLA (modificata in alcuni punti): «Ciò che un'altra città è per i suoi confini e per il suo territorio, questo è oggi tale città è per l'intero mondo civilizzato, come se fosse stata proclamata patria comune (ἅστυ κοινόν) a tutta la terra, così che si potrebbe dire che si riuniscono in quest'unica acropoli tutti i perieci o quelli che, ripartiti in *demi*, abitavano in un altro territorio».

17 È possibile che i committenti romani dell'orazione aristidea abbiano fornito al retore misio una selezio-

Il retore misio, nel 144 d.C., ebbe modo di sottolineare, innanzi allo stesso imperatore Antonino Pio, che (§ 60) «tutto il mondo è per questa cittadinanza (*scil.* quella romana) universale quasi un'unica città», «un foro comune all'intero mondo»; sicché l'Urbe, co-estendendosi con l'Orbe, è ἄστυ κοινὸν di tutti gli uomini. Si formula, insomma, un autentico sillogismo, in forza del quale Roma risulta *communis patria* del genere umano al pari di una πόλις in cui, a seguito di un sinecismo, convengano, per riunirsi sull'unica acropoli, coloro che, pur essendo già concittadini, vivevano, ripartiti in δῆμοι (*dēmi*), in un altro territorio<sup>18</sup>:

Εἰς Ῥώμην Or. 26, § 61 ὅπερ δὲ πόλις τοῖς αὐτῆς ὁρίοις καὶ χώραις ἐστὶ, τοῦθ' ἦδ' εἰ ἡ πόλις τῆς ἀπάσης οἰκουμένης, ὥσπερ αὖ τῆς χώρας ἄστυ κοινὸν ἀποδεδειγμένῃ. φαίης ἂν περιοίκους ἅπαντας ἢ κατὰ δῆμον οἰκοῦντας ἄλλον χώρον εἰς μίαν ταύτην ἀκρόπολιν συνέρχεσθαι.

Nella visione di Flavio Giuseppe, più prossima all'idea dell'ἄστυ κοινὸν di Teseo che a quella autenticamente romana di *communis patria*, Gerusalemme, la κοινὴ πατρίς, rappresenta il luogo nel quale tutti i Giudei e persino gli Idumei – integrati nel 'popolo eletto' soltanto in età asmonea<sup>19</sup> – possono davvero essere considerati οἰκείοι e membri dunque, sebbene abitino altrove, della medesima comunità politica e religiosa. In quanto tali essi andavano ammessi, diversamente dai Gentili, nel cortile interno degli Israeliti, per prender parte o per assistere, in base alle prescrizioni del Deuteronomio, ai riti che qui si celebravano<sup>20</sup>:

Ιος. Α.Ι. 4.200-201 ἱερὰ πόλις ἔστω μία τῆς Χαναναίων γῆς ἐν τῷ καλλίστῳ καὶ δι' ἀρετὴν ἐπιφανεῖ, ἣν ἂν ὁ θεὸς ἑαυτῷ διὰ προφητείας ἐξέλῃται, καὶ νεὼς εἰς ἐν ταύτῃ ἔστω, καὶ βωμὸς εἰς ἐκ λίθων μὴ κατειργασμένων ἀλλὰ λογάδην συγκειμένων, οἱ κοινάματι χρισθέντες εὐπρεπεῖς τ' ἂν εἶεν καὶ καθάριοι πρὸς τὴν θέαν. ἢ δ' ἐπὶ τοῦτον πρόσβασις ἔστω μὴ διὰ βαθμίδων, ἀλλὰ προσχώσεως αὐτῷ καταπρανοῦς γενομένης. ἐν ἐτέρᾳ δὲ πόλει μῆτε βωμὸς μῆτε νεὼς ἔστω. θεὸς γὰρ εἰς καὶ τὸ Ἑβραίων γένος ἐν<sup>21</sup>.

ne di materiali tratti da testi della tradizione letteraria romana, provvedendo alla loro contestuale traduzione in greco.

18 Nella prospettiva di un serio confronto con la realtà romana, ancor meno appropriato appare il riferimento aristideo all'ordinamento lacedemone. Va comunque rilevato – e ciò vale anche in rapporto a quel che si sostiene *supra* (nt. 17) – che il retore (or. 26 [Eis Ῥώμην] § 90), per descrivere il contenuto dei poteri deferiti dal *populus* al *princeps*, ha implicitamente paragonato, sulla scorta probabilmente di uno spunto ciceroniano (*De leg.* 3.16), la *tribunicia potestas* al potere degli Efori e l'*imperium* all'*ἀρχή* dei *πρυτάνεις*: MAROTTA, *Le strutture dell'amministrazione provinciale*, 147-149.

19 Ios. Α.Ι. 13.257-258. Cfr. KASHER, *Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs*, in part. 44 ss.

20 *Deut.* 12.4-14, in part. 11-13; *2Chron.* 32.12.

21 Trad. it. MORALDI «Una sola sia la città santa nella terra dei Cananei, eretta nella regione più bella e più rinomata per la sua eccellenza, una città che Dio si sceglierà per mezzo di un oracolo profetico. Là vi sarà un tempio e un altare di pietre non lavorate, ma raccolte e messe insieme, intonacate, pulite e di bell'aspetto; la salita

Il discorso, che egli immagina, recupera, dunque, una delle principali categorie politiche del mondo d'età imperiale. Ma, in questo impiego, egli lungi dal lasciarsi influenzare dall'effettiva dimensione giuridica della nozione romana di *communis patria*<sup>22</sup>, identifica la κοινή πατρίς con la città nella quale si istituì, per disposizione della *Torah*, una sorta di sinecismo religioso attraverso l'accentramento di ogni culto divino nel Tempio gerosolomitano.

### 3. METAFORE DELLA CITTADINANZA NELL'AD DIOGNETUM: UBIQUITÀ DI ROMA E ONNIPRESENZA DI DIO

L'autore dell'*Epistola a Diogneto* – sebbene non rifiutasse, per principio, il dialogo con gli 'intellettuali pagani' del proprio tempo – propose non di meno, nei confronti dell'Impero e dei suoi ideali di pacificazione, una visione meno irenistica e conciliante di quanto, forse, una prima, sommaria ricognizione del testo riesca a far emergere.

Lo si percepisce a pieno, tra l'altro, dall'esame delle metafore della cittadinanza<sup>23</sup> che egli impiega:

5.1-10 Χριστιανοὶ γὰρ οὔτε γῆ οὔτε φωνῇ οὔτε ἔθεσι διακεκριμένοι τῶν λοιπῶν εἰσιν ἀνθρώπων. 2. οὔτε γάρ που πόλεις ἰδίας κατοικοῦσι οὔτε διαλέκτῳ τινὶ παρηλλαχμένη χρῶνται οὔτε βίον παράσημον ἀκοῦσιν. 3. οὐ μὴν ἐπινοία τινὶ καὶ φροντίδι πολυπραγμόνων ἀνθρώπων μάθημα τοῦτ' αὐτοῖς ἐστὶν εὐρημένον, οὐδὲ δόματος ἀνθρωπίνου προεστᾶσιν, ὥσπερ ἔνιοι. 4. κατοικοῦντες δὲ πόλεις ἑλληνίδας τε καὶ βαρβάρους, ὡς ἕκαστος ἐκκληρώθη, καὶ τοῖς ἐγχωρίοις ἔθουσιν ἀκολουθοῦντες ἔν τε ἐσθῆτι καὶ διαίτῃ καὶ τῷ λοιπῷ βίῳ θαυμαστὴν καὶ ὁμολογουμένως παράδοξον ἐνδείκνυνται τὴν κατάστασιν τῆς ἑαυτῶν πολιτείας. 5. πατρίδας οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ' ὡς οἰκοῦσιν ἰδίας, ἀλλ' ὡς πάροικοι· μετέχουσι πάντων ὡς πολῖται, καὶ πάνθ' ὑπομένουσιν ὡς ξένοι· πᾶσα ξένη πατρίς ἐστὶν αὐτῶν, καὶ πᾶσα πατρίς ξένη. 6. γαμοῦσιν ὡς πάντες, τεκνογονοῦσιν· ἀλλ' οὐ ρίπτουσι τὰ γεννώμενα. 7. τράπεζαν κοινὴν παρατίθενται, ἀλλ' οὐ κοίτην. 8. ἐν σαρκὶ τυγχάνουσιν, ἀλλ' οὐ κατὰ σάρκα ζῶσιν. 9. ἐπὶ γῆς διατρίβουσιν, ἀλλ' ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται. 10. πείθονται τοῖς ὠρισμένοις νόμοις, καὶ τοῖς ἰδίῳ βίοις νικῶσι τοὺς νόμους<sup>24</sup>.

a questo altare non sia a gradini, ma a piano inclinato. In nessun'altra città vi sia un altare o un tempio: poiché Dio è uno e la stirpe degli Ebrei è una».

22 E che, probabilmente, Giuseppe stesso, nella prima redazione in aramaico di quest'opera, aveva enunciato in termini sensibilmente differenti.

23 Vd., da ultimo, INGLEBERT, *How to define the Citizenship of the City of God*, 283 ss., ove ampia lett.

24 Trad. it. ARTIOLI (modificata in alcuni punti) «1. Infatti non si distinguono dagli altri uomini né per regione né per linguaggio né per altro. 2. Non abitano infatti città proprie né usano qualche dialetto inusitato né conducono una vita fuori del consueto. 3. La loro dottrina non è certo un ritrovato dovuto a invenzioni e speculazioni di uomini intriganti e neppure essi atteggiavano a sostenitori di una dottrina umana come altri fanno. 4. Abitano *póleis* greche e barbare, come a ciascuno è capitato, e ne seguono gli usi nel vestito, nel cibo, nel tenore consueto del resto dell'esistenza, ma manifestano la costituzione (*κατάστασις*) mirabile e paradossale della loro cittadinanza (*τῆς ἑαυτῶν*

Per far comprendere al suo destinatario (Diogneto) quale specifica relazione i Cristiani intrattengano con Dio e con l'ordine che Egli istituì, l'autore fa ricorso a una serie di nozioni elaborate sulla scorta di una puntuale osservazione della complessa struttura dell'Impero nei primi decenni del II secolo della nostra età<sup>25</sup>. Nonostante l'unificazione politica dell'ecumene, i Romani avevano lasciato sussistere, nel senso stretto del termine, i quadri della città antica. Pertanto, quantunque viva sotto l'egida di un monarca universale, chi lascia la πόλις (o il *municipium* o la *colonia*), in cui è iscritto quale πολίτης o *civis*, per stabilirsi altrove, almeno in linea di principio non acquista, per ciò stesso, il diritto di cittadinanza nella comunità ove egli ha fissato il suo nuovo domicilio. Al contrario, continua ad appartenere, al pari dei suoi discendenti legittimi, alla *patria*, da cui egli trae la propria *origo*. Costui, di conseguenza, nel luogo ove ha posto il centro delle sue attività, sarà considerato, a meno che non gli si conferisca un'ulteriore cittadinanza locale, straniero (πάροικος / *incola*) ed escluso, perciò, dai benefici (per esempio, dalle distribuzioni annonarie) inerenti alla condizione di cittadino<sup>26</sup>.

Chiara Corbo ha scritto che, «per il cristiano, la vera cittadinanza (τὸ πολίτευμα) non è quella che ha radici terrene, la cittadinanza politica, (...), ma quella 'celeste', il regno di Dio»<sup>27</sup>. È ben percepibile, in tali parole e, più in particolare, nell'impiego del lemma πολίτευμα, un esplicito riferimento a un ben noto passo della *Lettera ai Filippesi* di San Paolo<sup>28</sup>. Qualora considerassimo il solo § 9 dell'*ad Diognetum* e, innanzi tutto, le parole ἐν οὐρανῷ πολιτεύονται (*politeuesthai*) potrei senz'altro condividere il rilievo formulato dalla studiosa napoletana. Non di meno, a tal riguardo, va senza dubbio tenuto conto del fatto che il termine πολίτευμα, nell'*epistula* dell'Apostolo, non significa, in senso stretto, cittadinanza, bensì, più specificamente, 'organizzazione di governo' o, *rectius*, di 'autogoverno'<sup>29</sup>.

πολιτείας). 5. Abitano nella propria patria ma da *incolae* (πάροικοι). Prendono parte a tutto come cittadini e sopportano tutto come stranieri (ξένοι): ogni terra straniera è per loro la patria, e ogni patria è terra straniera. 6. Si sposano come tutti, generano figli, ma non espongono i loro neonati. 7. Partecipano tutti di una stessa mensa, ma non di uno stesso letto. 8. Si trovano nella carne, ma non vivono secondo la carne. 9. Passano la loro vita sulla terra, ma vivono da cittadini del cielo. 10. Ubbidiscono alle leggi stabilite, ma con il loro modo di vivere sono oltre le leggi».

25 Ma la datazione dell'*epistula* è comunque controversa. Secondo alcuni sarebbe stata scritta attorno al 130 d.C. Altri, invece, la collocano agli inizi del III secolo.

26 Vd. CARRIÉ, *Les distributions alimentaires*, in part. 1026-1029; CARRIÉ, *Archives municipales et distributions alimentaires*, 271 ss.

27 CORBO, *Constitutio Antoniniana. Ius*, 178 ss.; CORBO, *Constitutio Antoniniana. Una chiave*, in part. 116 ss. Così, del resto, anche LANA, *Letteratura e civiltà in Roma*, 74.

28 Fil. 3.20: cfr. O'BRIEN, *Commentary on Philipians*, 443, 459-61: ma la sua traduzione di πολίτευμα – 'commonwealth' – non mi persuade.

29 Cfr., a tal riguardo, OAKES, *The Christians and their politeuma*, in part. 146 ss., ove ampia discussione delle fonti e della bibliografia.

E allora quale relazione intrattengono i termini *πολίτευμα* e *πολιτεία* (cittadinanza)? Chiunque fosse titolare di una cittadinanza, doveva rapportarsi a un certo *πολίτευμα*, ossia alle istituzioni di governo della propria città. Chi non godesse del diritto di cittadinanza – ed è quel che talvolta si riscontra nel caso dei Giudei residenti in una delle tante comunità dell’Impero<sup>30</sup> – poteva però essere *πολίτης* di un *πολίτευμα* etnico. Come ha opportunamente osservato Peter Arzt-Grabner<sup>31</sup>, ciò non equivaleva a esserlo anche della città nella quale ciascuno di essi era inquadrato. Era tuttavia possibile usufruire di alcuni limitati diritti. Siamo innanzi a un tratto saliente della nozione di cittadinanza di quel tempo: e, in questa più ristretta dimensione, il *πολίτης* di un *πολίτευμα* etnico poteva godere, allora, di guarentigie e privilegi tipici degli autentici cittadini. Non di meno – proprio perché, per statuto, doveva subordinarsi al *πολίτευμα* civico – quello etnico non disponeva di significativi ambiti di autonomia. Secondo San Paolo, il *πολίτευμα* dei Cristiani si situava in cielo. In termini pratici, tutto ciò, come è ovvio, non comportava alcun vantaggio dal punto di vista dell’esercizio dei diritti di cittadinanza a Filippi o altrove. Eppure, che i Cristiani si considerassero *πολίται* del cielo generava sentimenti e rapporti tutt’altro che imponderabili. In effetti, questa comune cittadinanza celeste senza dubbio contribuiva a ridimensionare altre, differenti divisioni, pur sempre percepibili all’interno di ciascuna comunità<sup>32</sup>, legittimando l’esercizio di cariche, nell’*ἐκκλησία*, da parte di persone altrimenti prive, ad esempio, di qualsiasi peso o considerazione nella società di Filippi.

Ma facciamo ritorno al testo dell’*epistula ad Diognetum*. I Cristiani dipendono dalle diverse città terrene nelle quali, se concepiti in *iustae nuptiae*<sup>33</sup>, la nascita, in base ai dispositivi propri dell’ordine giuridico romano, li pone, ma sono, al contempo, cittadini del cielo (§ 9). «In una parola, ciò che è l’anima nel corpo, questo sono i Cristiani nel mondo»<sup>34</sup>.

Del resto appare subito evidente quanto sia parziale l’analogia, istituita nell’*epistula*, tra città degli uomini e città celeste: in realtà risulta infinitamente

30 Il *πολίτευμα*, nel caso dei Giudei di Alessandria d’Egitto, è ricordato in Ps Aristeas 310 (Wendland: cfr. Ios. *A.I.* 12.108) καθὼς δὲ ἀνεγνώσθη τὰ τεύχη, στάντες οἱ ἱερεῖς καὶ τῶν ἐρμηνέων οἱ πρεσβύτεροι καὶ τῶν ἀπὸ τοῦ πολιτεύματος οἱ τε ἡγούμενοι τοῦ πλήθους εἶπον. “...”. Trad. it. (modificata in punto) CALABI «Non appena la lettura dei rotoli fu terminata, i sacerdoti e i più anziani tra i traduttori, alcuni rappresentanti del *πολίτευμα* e i capi del popolo di alzarono in piedi e dissero: “...”». La sua esistenza risulta, a mio giudizio, estremamente probabile, perché, in età tolemaica (II secolo a.C.), più di un papiro proveniente da Herakleopolis ne fa menzione. Altri ragguagli in BERTHELOT, *Jews and their Roman Rivals*, 370 e nt. 131.

31 ARZT-GRABNER, *Die Stellung des Judentum in neutestamentlicher Zeit*, in part. 145 s.

32 Ad esempio, alcuni, a differenza di altri, erano *cives Romani*.

33 Se illegittimo, il nuovo nato acquista, come propria *origo*, quella della madre al momento del parto: vd., da ultimo, MAROTTA, *Ius sanguinis*, in part. 8 ss., 32 ss.

34 *Ad Diognetum* 6.1.

maggiore la distanza tra il mondo e la città di Dio che tra un qualsiasi municipio dell'ecumene imperiale e l'*urbs Roma*. E tuttavia, il contenuto polemico del nostro testo si percepisce ancor meglio grazie a un dettaglio che a un primo sguardo potrebbe perfino sfuggirci.

In cosa consiste lo stupefacente paradosso della *πολιτεία* dei Cristiani? Come può coesistere con la *πολιτεία* di tutti<sup>35</sup>? E, più in particolare, perché, ai loro occhi, «ogni terra straniera è *patria* e ogni *patria* è terra straniera»? Perché essi sopportano ogni cosa (*ὑπομένουσιν*) come stranieri, pur partecipando come cittadini<sup>36</sup>? In questa breve frase si stigmatizza in modo implicito, ossia senza lasciarsi trasportare dalla medesima veemenza polemica di Sant'Ippolito<sup>37</sup>, il carattere mistificatorio dell'universalismo di Roma e del potere imperiale, nonché, contestualmente, l'angustia di ogni cittadinanza locale rispetto all'*ἐκκλησία* dei Cristiani immanente, come l'anima nel corpo<sup>38</sup>, all'intero universo<sup>39</sup>.

Ma è perfino possibile procedere oltre. A mio giudizio, l'autore dell'*epistula*, pur rovesciandone il segno, forse seppe compiutamente cogliere il senso di una finzione del diritto che sosteneva, mediante molteplici applicazioni pratiche di cui forniscono ampia testimonianza le opere dei giuristi<sup>40</sup>, l'intero impianto della "duplice cittadinanza" (*germana patria / communis patria; loci patria / iuris patria*) dei Romani, perché, come è noto, ogni *civis*, a eccezione di quelli *domo Roma*, aveva, come osservò nel *De legibus* Cicerone, due *patriae*: la *germana patria*, coincidente con la propria *origo*, e Roma, la *iuris patria*, intitolata, per tal motivo, *communis patria*<sup>41</sup>.

35 Se lo chiede anche LANA, *Letteratura e civiltà in Roma*, 72.

36 Vd. LANA, *Letteratura e civiltà in Roma*, 73. In effetti *μετέχειν* (partecipare) è altra cosa rispetto a *ὑπομένειν* (sopportare). Il vocabolario dell'autore dell'*Epistula* è senza dubbio paolino. Egli si serve, a ben vedere, della lettera agli Efesini (2.19): «pertanto non siete più stranieri e ospiti, ma siete concittadini dei santi e familiari di Dio», ove compaiono i due vocaboli, *πάροικοι* e *ξένοι*, che contrassegnano il testo dell'*Ad Diognetum*.

37 Vd., in particolare, *In Daniele* 4.8.7 Νυνὶ δὲ τὸ νῦν κρατοῦν θηρίον οὐκ ἔστιν ἐν ἔθνους, ἀλλ' ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν καὶ ἐκ παντὸς γένους ἀνθρώπων συνάγει ἑαυτῷ καὶ παρασκευάζει δύναμιν εἰς παράταξιν πολέμου, οἱ πάντες μὲν Ῥωμαῖοι καλοῦμενοι, μὴ ὄντες δὲ πάντες ἐκ μιᾶς χώρας. Trad. it. NORELLI «Ora però la bestia (Roma) che domina attualmente non è una sola gente (ἔθνος), ma da tutte le lingue e da ogni stirpe di uomini la riunisce attorno a sé e fa leva in preparazione della guerra: tutti sono chiamati Romani, ma non sono tutti di una sola regione». Cfr., inoltre, *De antichristo* 49.2. *In Daniele* 4.8.7 può essere messo a confronto con Tac. *Agr.* 32.1-3.

38 *Ad Diognetum* 6.1-10.

39 Vd., con ampio corredo di fonti e di bibliografia, DORIVAL, *Christian Redefinitions of Citizenship*, 267 ss.

40 D. 50.7.13 (Scaev. 1 *dig.*); D. 18.7.5 (Pap. 10 *quaest.*); D. 48.22.18pr. (Call. ?): *infra*, nt. 00; D. 4.6.35.7 (Paul. 3 *ad l. lul. et Pap.*); D. 50.5.9pr. (Paul. 1 *resp.*); D. 3.2.2.4 (Ulp. 6 *ad ed.*); D. 4.6.5.1 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 4.6.7 (Ulp. 12 *ad ed.*); D. 48.5.16.3 (Ulp. 2 *de adult.*); Coll. 1.11.2 (Ulp. 7 *de off. proc.*); D. 48.22.7.15 (Ulp. 10 *de off. proc.*); D. 49.16.13.3 (Macer 2 *de re militari*); D. 27.1.6.11 (Mod. 2 *excusat.*); D. 50.1.33 (Mod. *l.s. de manum.*): su questi testi uno sguardo di insieme in THOMAS, «*Origine*» et «*commune patrie*», 15-23. Quanto a Coll. 1.11.2 e D. 18.7.5, vd. MAROTTA, *Roman Jurists and the Empire*, in part. 223 s. e 225 ss.

41 Cic *De leg.* 2.5 (*supra*, nt. 10).

E, in effetti, grazie a due finzioni del diritto reciprocamente correlate tra loro in un famoso passo di Callistrato<sup>42</sup>, sappiamo che chi soggiorna nell'*urbs* (la *communis patria*) va equiparato a colui il quale non ha mai lasciato la propria *patria*, mentre si assimila a Roma ogni città, ogni accampamento ove l'imperatore dimori («ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποτ' ἂν ὁ βασιλεὺς ᾗ»<sup>43</sup>). È l'*urbs* stessa, pertanto, a seguire il *princeps*, nei suoi viaggi attraverso l'*οἰκουμένη* («dov'è l'imperatore là è Roma»)<sup>44</sup>. Sicché i Romani – e chissà, in età imperiale, alla luce del diritto, finanche i *peregrini* – possono considerarsi *in patria* in almeno tre differenti ambiti spaziali: a Roma, nella propria *πατρίς* (*origo*) e, infine, nella città o negli acquartieramenti (nel *sacer comitatus* di cui già parla il giurista Macro<sup>45</sup>) ove si stabilisca, per qualche tempo, il *princeps*.

I Cristiani viceversa, ovunque si rechino, possono contemplare Dio, non ubiquo ma realmente onnipresente, a differenza del *princeps* e dell'*Urbe*. Essi, pertanto, in qualsiasi parte dell'*ecumene* giungano, ritrovano sempre la propria *patria*. Del pari, a prescindere dal luogo nel quale essi vivono, si condurranno come stranieri, perché, sebbene abitino nel mondo, non possono comunque appartenervi in quanto 'cittadini del cielo'<sup>46</sup>.

42 D. 48.22.18 (Call. ?) (.....) *relegatus morari non potest Romae, etsi id sententia comprehensum non est, quia communis patria est: neque in ea ciuitate, in qua moratur princeps vel per quam transit, iis enim solis permisum est principem intueri, qui Romam ingredi possunt, quia princeps pater patriae est*. Retroversione latina di B. 60, 54, 17pr.: «Ὁ ἐξόριστος οὐ δύναται διάγειν ἐν Ῥώμῃ, καὶ μὴ προστεθῇ τοῦτο τῇ ψήφῳ, ἐπειδὴ πάντων ἐστὶ πατρίς, ἀλλ' οὐτε ἐν τῇ πόλει, ἐν ᾗ διάγει ὁ βασιλεὺς ἢ δι' ἧς παρέρχεται· μόνοις γὰρ ἔξεστι τὸν βασιλεῖα βλέπειν τοῖς δυναμένοις εἰς Ῥώμην εἰσεῖναι· πατὴρ γάρ ἐστι τῆς πατρίδος ὁ βασιλεὺς». LENEL, *Palingenesia iuris civilis*, I, col. 93 s., n. 53 e nt. 4. Nella *Littera Florentina* vi è solo una pagina bianca. Il Mommsen, in riferimento ai fragm. 10-18, scrisse: *quae sequuntur usque ad finem tituli omissa in spatio vacuo paginarum quattuor in F suppleuntur secundum B*. Callistrato osserva che il relegato non può dimorare a Roma, benché la *sententia* non lo precisi espressamente, poiché essa è la *communis patria*; né egli può entrare o stabilirsi in una città nella quale soggiorna o transita il *princeps*. È quindi permesso contemplarlo soltanto a coloro i quali possono entrare in Roma: il principe, infatti, è il padre della patria. Vd. PULIATTI, *Callistrato*, 296 ss.

43 Hrd. 1.6.4-5 Τοιαῦτά τινα προφασίζομένου τοῦ μειρακίου οἱ μὲν ἄλλοι συνεστάλησάν τε τὴν ψυχὴν, καὶ σκυθρωπαῖς ταῖς ὄψεσιν ἐς γῆν ἔνευσαν. Πομπηϊανὸς δέ, ὡς πρεσβυτάτος τε ἦν ἀπάντων καὶ κατ' ἐπιγαμίαν προσήκων αὐτῷ (συνάκει γὰρ τῇ πρεσβυτάτῃ τῶν ἀδελφῶν τοῦ Κομόδου), «ποθεῖν μὲν σε», ἔφη, «τέκνον καὶ θέσποτα, τὴν πατρίδα εἰκόσ· καὶ γὰρ αὐτοὶ τῶν οἰκοὶ ὁμοίᾳ ἐπιθυμία ἐαλώκαμεν. Ἀλλὰ τὰ ἐνταῦθα προυργαίτερα ὄντα καὶ μᾶλλον ἐπιείγοντα ἐπέχει τὴν ἐπιθυμίαν. Τῶν μὲν γὰρ ἐκεῖσε καὶ ὕστερον ἐπὶ πλείστον αἰῶνα ἀπολαύσεις, ἐκεῖ τε ἡ Ῥώμη, ὅπου ποτ' ἂν ὁ βασιλεὺς ᾗ». Trad. it. CASSOLA (modificata in alcuni punti) «Mentre il giovane metteva avanti i suoi pretesti, gli astanti si sentivano stringere il cuore e, cupi in volto, abbassavano a terra lo sguardo. In nome di tutti parlò Pompeiano, che era il più vecchio ed era legato a Commodo da vincoli di parentela (infatti aveva sposato la maggiore delle sorelle). È giusto – egli disse – figlio mio, e mio principe, che tu provi nostalgia della patria: anche noi, infatti, siamo presi dallo stesso rimpianto del nostro paese. Ma i compiti che qui ci attendono sono più gravi e più pressanti, e fanno tacere il nostro sentimento. In seguito potrai godere la vita della capitale per tutto il tempo che vorrai, e del resto, dov'è l'imperatore, là è Roma».

44 Vd. anche, oltre a D. 48.22.18, D. 3.2.2.4 (Ulp. 6 ad ed.) *Ignominia autem missis neque in urbe neque alibi, ubi imperator est, morari licet* D. 49.16.13.3 (e Macer 2 de re militari) *et is, qui ignominia missus est, neque Romae neque in sacro comitatu agere potest*.

45 Vd. ALESSANDRI, *Aemilius Macer*, 104 ss., in part. 106.

46 *Ad Diognetum* 5.9. Cfr., ovviamente, *Fil.* 3.20 «Ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, ἐξ οὗ καὶ

In tal modo, sia pur solo implicitamente, chi compose quest'*epistula* volle contrapporre, offrendoci un bell'esempio di scrittura reticente<sup>47</sup>, l'onnipresenza di Dio all'ubiquità di *Roma communis patria* e, dunque, la potenza divina agli artifici del diritto, che avevano creato, *rectius* istituito, e continuavano a sostenere, sul piano giuridico, le fondamenta della fittizia, agli occhi dell'autore dell'*ad Diognetum*, universalità di Roma e della sua cittadinanza.

## Bibliografia

- ALESSANDRÌ S., *Aemilius Macer, De officio praesidis, Ad legem XX hereditatium, De re militari, De appellationibus*, Roma - Bristol (Mass.) 2020.
- ARZT-GRABNER P., *Die Stellung des Judentum in neutestamentlicher Zeit anhand der Politeuma-Papyri und anderer Texte*, in *Papyrologie und Exegese: Die Auslegung des neuen Testaments im Licht der Papyri*, ed. J. Herzer, Tübingen 2012, 127-158.
- BERTHELOT K., *Jews and their Roman Rivals. Pagan Rome's Challenge to Israel*, Princeton 2021.
- BRIZZI G., *70 d.C. La conquista di Gerusalemme*, Roma - Bari 2015.
- CARRIÉ J.-M., *Les distributions alimentaires dans les cités de l'Empire romain tardif*, MEFRA 87.2 (1975) 995-1101.
- CARRIÉ J.-M., *Archives municipales et distributions alimentaires dans l'Égypte romaine*, in *La mémoire perdue. Recherches sur l'administration romaine*, Rome - Paris 1998, 271-302.
- CLANCIER PH.-COLORU O.-GORRE G., *Les mondes hellénistiques. Du Nil à l'Indus*, Paris 2017.
- CORBO C., *Constitutio Antoniniana. Ius Philosophia Religio*, Napoli 2013.
- CORBO C., *Constitutio Antoniniana. Una chiave di lettura*, in *Cittadinanza e Nazione nella storia europea*, a cura di L. Gagliardi, D. Kremer, Milano 2020, 101-125.
- DORIVAL G., *Christian Redefinitions of Citizenship*, in *In the Crucible of Empire. The Impact of the Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, eds. K. Berthelot, J. Price, Leuven - Paris - Bristol 2018, 267 ss.
- DROYSSEN J.G., *Geschichte des Hellenismus*, Hamburg 1836-1843; trad. franc. (1883-1885) integrale: *Histoire de l'Hellénisme*, dir. A. Bouché-Leclercq, *Préface*. Rist. con una *Note sur la traduction, bibliographie* (5-82) di P. Payen, 2 voll., Grenoble 2005.

σωτήρα ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Qui San Paolo sottolinea che il *πολίτευμα* dei Cristiani è nei cieli, dai quali essi attendono ansiosamente il Salvatore, il Signore Gesù Cristo. In tema vd. OAKES, *The Christians and their politeuma*, 141 ss.

47 STRAUSS, *Scrittura e persecuzione*; KOJÈVE, *L'imperatore Giuliano*.

- DUPONT F., *Rome, la ville sans origine. L'Énéide: un grand récit du métissage?*, Paris 2012.
- EDDY S.K., *The King is dead. Studies in the Near Eastern Resistance to Hellenism. 334-31 B.C.*, Lincoln (Nebr.) 1961 / rist. an. Eugene (Oregon) 2021.
- FORCELLINI Ae., *Totius Latinitatis Lexicon*, II, Patavii 1828.
- GOODMAN M., *Iudaea capta. Il ruolo dell'élite ebraica nella rivolta contro Roma (66-70 d.C.)*, Genova 1995 (trad. it. di *The Ruling Class of Judaea. The Origins of the Jewish Revolt against Rome [A.D. 66-70]*, Cambridge 1987).
- KASHER A., *Jews, Idumaeans, and Ancient Arabs. Relations of the Jews in Eretz-Israel with the Nations of the Frontier and the Desert during the Hellenistic and Roman Era (332 BCE - 70 CE)*, Tübingen 1988.
- KOJÈVE A., *L'imperatore Giuliano e l'arte della scrittura*, Roma 1998 (trad. it. di *L'empereur Julien et son art d'écrire*, Paris 1990).
- HENGEL M., *Ebrei, Greci e Barbari. Aspetti dell'ellenizzazione del giudaismo in epoca precristiana*, Brescia 1981 (trad. it. di *Juden, Griechen und Barbaren. Aspekte der Hellenisierung des Judentums in vorchristlicher Zeit*, Stuttgart 1976).
- HENGEL M., *L'«ellenizzazione» della Giudea nel I secolo d.C.*, Brescia 1993 (trad. it. di *The 'Hellenization' of Judaea in the First Century after Christ*, London - Philadelphia 1989).
- HONIGMAN S., *Tales of High Priests and Taxes. The Books of the Maccabees and the Judean Rebellion against Antiochus IV*, Oakland (Cal.) 2014.
- INGLEBERT H., *How to define the Citizenship of the City of God: An Augustinian Problem*, in *In the Crucible of Empire. The Impact of the Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, eds. in K. BERTHELOT, J. PRICE, Leuven - Paris - Bristol 2018, 283 ss.
- LANA I., *Letteratura e civiltà in Roma tra il II ed il III secolo d.C. Lezioni e Seminari*, Torino 1985.
- LENEL O., *Palingenesia iuris civilis*, I, Leipzig 1889, rist. an. Graz 1960.
- MAROTTA V., *Le strutture dell'amministrazione provinciale nel quarto libro dei Discorsi Sacri*, in *Elio Aristide e la legittimazione greca dell'impero di Roma*, a cura di P. Desideri, F. Fontanella, Bologna 2013, 147-184.
- MAROTTA V., *Roman Jurists and the Empire: History and Interpretation*, in *Jurists and the Legal Science in the History of Roman Law*, a cura di F. Nasti, A. Schiavone, London - New York 2021, 189 ss.
- MAROTTA V., *Ius sanguinis. La storia e le sue mistificazioni*, Napoli 2023.
- OAKES P., *The Christians and their politeuma in Heaven: Philippians 3:20 and the Herakleopolis papyri*, in *In the Crucible of Empire. The Impact of the Roman Citizenship upon Greeks, Jews and Christians*, eds. K. Berthelot, J. Price, Leuven -

- Paris - Bristol 2018, 141 ss
- O'BRIEN P., *Commentary on Philippians*, Grand Rapids 1991.
- PULIATTI S., *Callistratus. Opera*, Roma - Bristol (Mass.) 2020.
- STRAUSS L., *Scrittura e persecuzione*, Venezia 1990 (trad. it. di *Persecution and the Art of Writing*, Glencoe 1952).
- THOMAS Y., «*Origine*» et «*commune patrie*». *Étude de droit public romain (89 av. J.-C.-212 ap. J.-C.)*, Roma-Paris 1996.
- TROIANI L., *Il perdono cristiano e altri studi sul cristianesimo delle origini*, Brescia 1999.
- TROIANI L., BALZARETTI C., *1-2 Maccabei, nuova versione, introduzione e commento*, Milano 2018.
- VIDAL-NAQUET P., *Il buon uso del tradimento. Flavio Giuseppe e la guerra giudaica*, Roma 1980 (trad. it. di *Flavius Josèphe ou du bon usage de la trahison*, Paris 1977).
- WILL É., *Histoire politique du monde hellénistique. 323-30 av. J.-C.*, Paris 2003.